



COMUNE DI MONREALE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**Regolamento comunale
per l'applicazione dello stralcio
dei crediti fino a 1.000 euro
e della definizione agevolata
dei crediti in riscossione coattiva**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Finalità del regolamento
- Art. 3 - Ambito di applicazione delle procedure indicate dall'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023
- Art. 4 - Atti esclusi dalle procedure di stralcio e definizione agevolata
- Art. 5 - Riduzione degli importi dovuti in applicazione alle procedure di stralcio e alla definizione agevolata
- Art. 6 - Modalità di applicazione della definizione agevolata
- Art. 7 - Istanza per richiesta stralcio dei crediti fino a 1.000 euro e/o definizione agevolata
- Art. 8 - Procedura di accoglimento o diniego dell'istanza
- Art. 9 - Efficacia della procedura di definizione agevolata
- Art. 10 - Definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva oggetto di rateizzazione
- Art. 11 - Importi dovuti per lo stralcio di crediti fino a 1.000 euro
- Art. 12 - Importi dovuti per la definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva
- Art. 13 - Entrata in vigore
- Art. 14 - Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Con il presente regolamento si intende disciplinare le modalità di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro e della definizione agevolata dei crediti insoluti in fase di riscossione coattiva, in conformità all'art.17-bis del D.L. n. 34/2023 e s.m.i. e alle disposizioni normative da questo richiamate, con particolare riferimento alla Legge n. 197/2022.
2. Il presente regolamento disciplina le procedure di cui al comma 1, ai sensi del richiamato articolo 17-bis, nonché in conformità ai principi di cui all'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che riserva potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate.
3. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231 della Legge n. 197/2022.

Art. 2

Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti di stralciare parzialmente i crediti in riscossione coattiva fino a 1.000 euro e di aderire alla definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva, non affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione.
2. L'adozione delle predette procedure consente al Comune di definire crediti insoluti in fase di riscossione coattiva e che, per tale motivo, presentano un elevato rischio di inesigibilità.
3. L'applicazione dello stralcio parziale dei crediti fino a 1.000 euro e la definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva consente, altresì, all'ente di ridurre gli oneri per la riscossione coattiva, conferendo maggiore efficacia alle azioni poste in essere nei confronti dei crediti che presentano un maggior grado di esigibilità.
4. L'introduzione delle procedure di cui al comma 1, non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art. 3

Ambito di applicazione delle procedure indicate dall'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono agevolazioni che afferiscono:
 - a) allo stralcio parziale dei crediti fino a 1.000 euro,
 - b) alla definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva.
2. Al fine dell'applicazione delle procedure del presente regolamento, per ente impositore si intende il Comune di Monreale, per quanto attiene la gestione dei Tributi Locali
3. Le procedure per lo stralcio parziale dei crediti fino a 1.000 euro e per la definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva prendono avvio con la presentazione di apposita istanza da parte del debitore.

Art. 4

Atti esclusi dalle procedure di stralcio e definizione agevolata

1. Lo stralcio dei crediti fino a 1.000 euro non si applica ai debiti di cui al comma 226, della Legge n. 197/2022 che, in ogni caso restano affidati ad ADER.
2. Limitatamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli

obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981.

3. La definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva non si applica alle fattispecie di cui al comma 246, della Legge n. 197/2022 che, in ogni caso restano affidati ad ADER.

Art. 5

Riduzione degli importi dovuti in applicazione alle procedure di stralcio e definizione agevolata

1. Per l'applicazione dello stralcio dei crediti fino a 1.000 euro, il Comune di avvale dello stralcio dei soli importi a titolo di interessi per ritardata iscrizione per la riscossione coattiva, di sanzioni, di interessi di mora e aggio, relativi a crediti posti in riscossione coattiva dal Comune o affidati a soggetti iscritti all'albo, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

2. Con riferimento alla definizione agevolata dei crediti posti in riscossione coattiva dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, il debitore può estinguere il debito senza corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione o degli atti per la procedura di riscossione coattiva, ai sensi della Legge n. 160/2019.

Art. 6

Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione delle procedure di definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.

2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30 settembre 2023.

3. Per gli importi superiore ad euro 1.000,00 (mille/00), il contribuente può richiedere la rateazione di quanto dovuto, tenendo conto che, in ogni caso, la prima rata deve essere versata entro la data del 15 dicembre 2023, con un massimo di n. 36 rate, pari alla misura del 20% dell'intero importo dovuto.

4. Sull'ammontare delle rate sono calcolati gli interessi al tasso legale, calcolato con il criterio del *pro rata temporis*.

Art. 7

Istanza per di definizione agevolata

1. Ai fini delle procedure disciplinate dal presente regolamento, il debitore presenta l'istanza, su modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 settembre 2023, con una delle seguenti modalità:

- i. mediante consegna diretta all'ufficio protocollo,
- ii. mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale,
- iii. mediante pec, purché l'indirizzo di posta elettronica certificata sia relativo allo stesso contribuente.

2. L'istanza, presentata sul modello suddetto, è esente da bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva, completa delle generalità del contribuente (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza.

3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto, in conformità al precedente articolo 6. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento per un massimo di 36.

4. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata oggetto di definizione.

Art. 8

Procedura di accoglimento o diniego dell'istanza

1. Il Comune comunica l'accoglimento, totale o parziale o l'eventuale diniego dell'istanza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
2. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il Comune, con provvedimento notificato, comunica le motivazioni per cui viene rigettata la richiesta entro il termine del comma precedente.
3. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune entro il termine di cui al comma 1.

Art. 9

Efficacia della procedura di definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste, entro e non oltre le scadenze previste dal presente regolamento.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante:
 - bollettino per il pagamento mediante la piattaforma dei pagamenti di PagoPA;
 - mediante direttamente presso l'ufficio competente mediante pagamento POS.

Art. 10

Definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva di cui al presente regolamento può essere esercitata anche con la richiesta di pagamento rateale.
2. La predetta richiesta deve essere avanzata in occasione della presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, con ulteriore modello.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare, non si tiene conto degli importi eventualmente già versati.
4. In caso di rateazione, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, con l'obbligo di versamento del debito residuo in un'unica soluzione, comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 11

Importi dovuti per lo stralcio di crediti fino a 1.000 euro

1. Il soggetto che ha presentato istanza per aderire allo stralcio parziale dei crediti fino a 1.000 euro sarà tenuto a versare i seguenti importi, presenti alla data del 1° gennaio 2023:
 - il capitale,
 - le somme maturate dal 1° gennaio 2023 a titolo di rimborso spese delle procedure esecutive,
 - le spese e di notifica dell'ingiunzione di pagamento o degli altri documenti della riscossione coattiva di cui alla Legge n. 160/2019.

Sono stralciati gli importi relativi alle somme dovute, al 1° gennaio 2023, a titolo di interessi per ritardata riscossione coattiva, di sanzioni e di interessi di mora.

2. L'ente provvederà a gravare totalmente il debito di importo non superiore a 1.000 euro e a comunicare l'inesigibilità al servizio finanziario.

3. Dagli importi dovuti sulla base di quanto previsto dal precedente comma sono decurtate le somme eventualmente versate.
4. Non si procede alla restituzione di somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento.
5. Il contribuente è tenuto a versare direttamente ed in maniera autonoma le somme dovute in applicazione alle disposizioni del presente regolamento.
6. Nell'ipotesi di omesso o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di quelle concesse in caso di dilazione, lo stralcio risulta inefficace e gli eventuali versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 12

Importi dovuti per la definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva

1. Il soggetto che ha presentato istanza per aderire alla definizione agevolata di cui al presente regolamento, può estinguere il proprio debito tenendo conto non dovrà versare gli importi per la riscossione coattiva gestita direttamente dall'ente o affidati all'agente della riscossione a titolo di interessi, di sanzioni e interessi di mora.
2. Il soggetto che ha presentato istanza per aderire alla definizione agevolata di cui al presente regolamento, può estinguere il proprio debito versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione di pagamento o degli altri documenti relativi alla riscossione coattiva individuati dalla Legge n. 160/2019.
3. Nel caso di rateazione, devono essere versati anche gli interessi relativi alla rateizzazione concessa.
4. Dagli importi dovuti sulla base di quanto previsto dal precedente comma sono decurtate le somme eventualmente già versate.
5. Non si procede alla restituzione di somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento.
6. Il contribuente è tenuto a versare direttamente ed in maniera autonoma le somme dovute in applicazione alle disposizioni del presente regolamento.
7. Nell'ipotesi di omesso o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di quelle concesse in caso di dilazione, la definizione agevolata risulta inefficace e gli eventuali versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra immediatamente in vigore e le domande di ammissione devono essere presentate entro il 30 settembre 2023.
2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, restano applicabili le disposizioni recate dal comma 231 e seguenti della Legge n. 197/2022 e s.m.i. per la definizione agevolata, nonché l'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023.